

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 marzo 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33.

**Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.** (26G00052)..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026.

**Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime).** (26A01302)..... Pag. 4

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 6 febbraio 2026.

**Modifica e integrazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2024 e approvazione dell'ultimo elenco di Valori indice 2024 per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat).** (26A01282)..... Pag. 5

DECRETO 12 febbraio 2026.

**Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 produzioni vegetali - campagna assicurativa 2023. Riapertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento.** (26A01283)..... Pag. 7



DECRETO 18 febbraio 2026.

**Approvazione degli *Standard Value* per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026. Secondo elenco.** (26A01284) *Pag.* 9

DECRETO 9 marzo 2026.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia il 16 e il 17 novembre 2025.** (26A01315). . . . . *Pag.* 10

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 23 febbraio 2026.

**Scioglimento della «Gieffegi società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (26A01285). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 5 marzo 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Atena Centro Servizi confcooperative - società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.** (26A01286). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 5 marzo 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Ducops Service società cooperativa in liquidazione», in Assisi e nomina del commissario liquidatore.** (26A01287). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 5 marzo 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Logal società cooperativa a responsabilità limitata trasporti e logistica siglabile ove consentito Logal Scrl trasporti e logistica», in Alba e nomina del commissario liquidatore.** (26A01288). . . *Pag.* 15

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

**Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.** (Ordinanza speciale n. 140). (26A01279). . . . . *Pag.* 16

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

**Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale delle Marche n. 27 del 14 ottobre 2021 (Comune di Castignano), n. 16 del 15 luglio 2021 (Comune di Ussita) e n. 40 del 30 dicembre 2022 (Comune di Arquata del Tronto).** (Ordinanza speciale n. 141). (26A01280). . . . *Pag.* 23

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

**Interventi di ricostruzione nel Comune di Capigtignano.** (Ordinanza speciale n. 142). (26A01281). *Pag.* 28

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 dicembre 2025.

**Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico all'Aeronautica militare, Servizio sanitario del Comando logistico.** (26A01328) . . . . . *Pag.* 37

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arlevvertan». (26A01289) . . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Teva» (26A01290) . . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oncotice». (26A01291) . . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pomalidomide Aurobindo». (26A01292) . . . . . *Pag.* 40

Rettifica della determina AAM/PPA n. 770/2025 del 28 novembre 2025, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di progesterone, «Utrogestan»». (26A01293) . . . . . *Pag.* 40

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Desloratadina «Desloratadina Sandoz». (26A01294) . . . . . *Pag.* 41



Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A01329)..... Pag. 42

#### **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società VS Italia S.r.l. (26A01316)..... Pag. 42

#### **Ministero dell'economia e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2026 (26A01297)..... Pag. 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2026 (26A01298)..... Pag. 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2026 (26A01299)..... Pag. 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo 2026 (26A01300)..... Pag. 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2026 (26A01301)..... Pag. 47

#### **Ministero dell'interno**

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bioglio. (26A01303)..... Pag. 47

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Fiumefreddo Bruzio. (26A01317). Pag. 47

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Roberto. (26A01318).. Pag. 47

#### **Ministero delle imprese e del made in Italy**

Comunicato relativo alla circolare n. 544 del 24 febbraio 2026 - Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Modifiche alla circolare direttoriale n. 312471 del 7 agosto 2019. (26A01295)..... Pag. 47

#### **Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige**

Liquidazione coatta amministrativa della «Pulicoop società cooperativa», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. (26A01296)..... Pag. 48





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33.

**Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti*

1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo

la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-*quinquies* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorità giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-*bis* codice penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

*Misure in materia di accise*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3.

*Misure in favore dell'autotrasporto*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commi-



surato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

#### Art. 4.

##### *Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma

di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

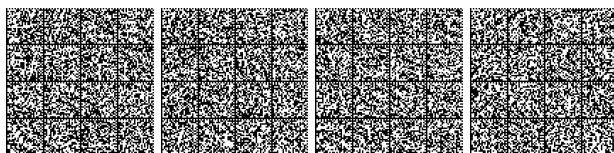
1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.



## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Salamanca, addì 18 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

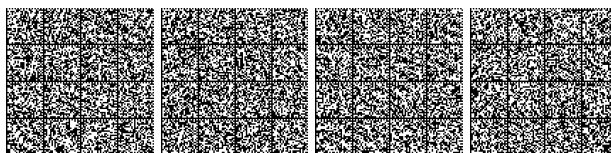
Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO I

(Art. 5, comma 2, lett. a)

| <b>Ministero</b><br>(Dati in migliaia di euro)                          | <b>2026</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                                 | 127.500     |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY                             | 15.025      |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                          | 16.690      |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                               | 10.510      |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE       | 25.148      |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                  | 25.691      |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                                  | 30.170      |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA                    | 16.715      |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                          | 96.500      |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                              | 25.382      |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE | 25.355      |
| MINISTERO DELLA CULTURA                                                 | 25.012      |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                                  | 86.053      |
| MINISTERO DEL TURISMO                                                   | 1.649       |

26G00052



# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026.

**Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime).**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 30, come modificato da ultimo dall'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, il quale prevede, al primo periodo, che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2» e, al quarto periodo, che «con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2»;

Considerato l'obiettivo di definire un quadro regolatorio coerente per tutte le categorie di materiali destinati all'esportazione e sottoposti all'attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, tenuto conto della loro eterogeneità in termini di natura, tipologia e peso. In particolare, risulta fondamentale prevedere soglie quantitative specifiche, differenziate rispetto a quelle stabilite per altri materiali. Tali soglie devono essere adeguatamente calibrate in relazione alle caratteristiche peculiari di ciascun materiale, considerando in particolare le differenze significative in termini di peso e valore che li contraddistinguono;

Ritenuto opportuno dare attuazione all'art. 30 del sopra citato decreto-legge n. 21 del 2022, mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale, recante la determinazione delle quantità relative ai nuovi codici individuati, che formano oggetto di notifica;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 30, comma 1, quarto periodo, del sopra menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 21 del 2022, alla determinazione di differenti soglie di quantità di materiali contraddistinti dai codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, anche non originari dell'Italia, fermo restando ogni altra disposizione ed adempimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

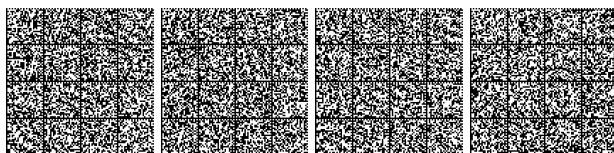
Decreta:

Art. 1.

*Determinazione delle soglie in deroga all'art. 30, comma 1, secondo periodo dell'art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le operazioni di esportazione dei rottami metallici compresi nei codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all'obbligo di notifica di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 quando di consistenza quantitativa pari alle seguenti:

a) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 e 7602, le relative esportazioni sono soggette ad obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;



b) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902, le relative esportazioni sono soggette a obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.

## Art. 2.

### Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2026

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato*  
MANTOVANO

*Il Ministro delle imprese  
e del made in Italy*  
URSO

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
TAJANI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2026  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 626*

26A01302

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 febbraio 2026.

**Modifica e integrazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2024 e approvazione dell'ultimo elenco di Valori indice 2024 per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat).**

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 luglio 2024, n. 299063 di modifica e integrazione del PGRA 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 2024;

Visto il decreto direttoriale 19 marzo 2025, n. 127246, di modifica dell'allegato 4 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 103 del 6 maggio 2025;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2025, n. 676926, di modifica dell'allegato 10 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 e integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo mutualistico nazionale avvers-



ta catastrofali - AgriCat, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026 al n. 56;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401, che stabilisce, tra l'altro, per il Fondo AgriCat che il superamento della soglia minima di danno sia accertato per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento/i in conformità all'art. 3, comma 6 del medesimo provvedimento;

Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati in merito alla determinazione della soglia di danno per il Fondo AgriCat, è emerso che per talune produzioni il criterio di cui all'art. 3, commi 6 e 6-bis del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, non risulta confacente e potrebbe comportare difficoltà nell'accesso alla compensazione del Fondo da parte degli agricoltori che coltivano tali produzioni;

Considerato, altresì, che, per «Occupazione del suolo» come «Olive» ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, la soglia si calcola a livello di «Destinazione d'uso» e che in caso di «Destinazione d'uso» non specificata, ai sensi dell'allegato 1 al PGRA 2024, risulterebbe comunque collegata al codice prodotto C41 - «Olive olio»;

Considerato, inoltre, che nell'ambito dell'allegato 1 al PGRA 2024, il codice D68 - Zucchini fiore è stato assegnato, per mero errore materiale, esclusivamente all'«Occupazione del suolo» relativa ai «Vivai orticoli» e non anche a quella relativa a «Zucchini» e che tale refuso potrebbe comportare anomalie nell'istruttoria delle relative domande presentate nell'ambito dell'intervento SRF.01

relativo alle assicurazioni agevolate di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 per la campagna 2024;

Visto l'art. 21, comma 3, del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, ai sensi del quale i valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCat sono approvati con successivo provvedimento;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 luglio 2024, n. 299063, 1° ottobre 2024, n. 507554, 2 dicembre 2024, n. 635222 di approvazione dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCat, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 188 del 12 agosto 2024, n. 261 del 7 novembre 2024 e n. 14 del 18 gennaio 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 dicembre 2025, n. 684803, di individuazione, tra l'altro, dei valori indice per la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026 al n. 62;

Vista la comunicazione del 16 gennaio 2026, assunta al protocollo n. 22060 del 19 gennaio 2026, con la quale ISMEA, su richiesta dell'amministrazione, ha trasmesso un elenco di valori indice per talune produzioni sotto impianto di protezione relativi all'annualità 2024, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 10 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401;

Visto l'art. 25 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, che prevede la possibilità di apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel PGRA con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una integrazione dell'art. 21 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401 ai fini della corretta applicazione del calcolo della soglia di danno per il Fondo AgriCat;

Ritenuto, inoltre, necessario procedere ad una integrazione dell'allegato 1 al decreto 22 marzo 2024, n. 138401, per consentire la corretta istruttoria, nell'ambito dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, delle domande presentate per la campagna 2024 dagli agricoltori che hanno assicurato le produzioni con codice D68 - Zucchini fiore;

Ritenuto, infine, necessario approvare un ultimo elenco di valori indice applicabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCat per la campagna 2024;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa con nota n. 44353 del 29 gennaio 2026



Decreta:

Art. 1.

*Integrazione art. 21 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401*

1. All'art. 21 del decreto 22 marzo 2024, n. 138401, è inserito il seguente comma:

«10. In deroga al disposto di cui al comma 8, nei casi di copertura in carico solo al Fondo, il superamento della soglia minima di danno si determina a livello di «Codice prodotto» dell'allegato 1 per i seguenti:

- M01 - prato pascolo;
- L13 - altri erbai (in purezza);
- L98 - pascolo;
- C88 - erbai di leguminose;
- C41 - olive olio.»

Art. 2.

*Integrazione dell'allegato 1 al decreto del 22 marzo 2024, n. 138401*

1. All'allegato 1 del decreto del 22 marzo 2024, n. 138401, è apportata l'integrazione indicata nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

*Individuazione ultimo elenco Valori indice – anno 2024*

1. L'ultimo elenco di Valori indice utilizzabili nell'anno 2024 per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole è riportato nell'allegato 2.1 al presente decreto.

2. In caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difforni dall'ordinarietà, vengono applicati i coefficienti di abbattimento indicati nell'allegato 2.2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2026

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 214*

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24261>

26A01282

DECRETO 12 febbraio 2026.

**Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 produzioni vegetali - campagna assicurativa 2023. Riapertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

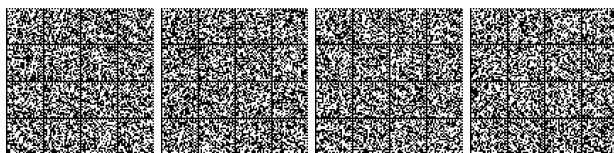
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'in-



carico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio in data 3 febbraio 2026 al n. 63 e in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123, comma 4, del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo Intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione dal regolamento di riorganizzazione del Ministero, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404;

Considerato che AGEA, ai sensi del decreto legislativo n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti

previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto direttoriale 21 novembre 2023, n. 643065, di approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023 relativo all'intervento SRF.01, che stabilisce il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 31 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2024, n. 17;

Visto, in particolare l'art. 14 dell'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, inerente alla presentazione delle domande di pagamento, che stabilisce il termine ultimo di presentazione al 30 giugno 2025 e ai sensi del quale nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro tale termine, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure;

Viste le istruzioni operative dell'OP AGEA n. 126 del 14 novembre 2025 che, da ultimo, differiscono il termine per il completamento delle attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento al 24 novembre 2025, pubblicate sul sito dell'AGEA;

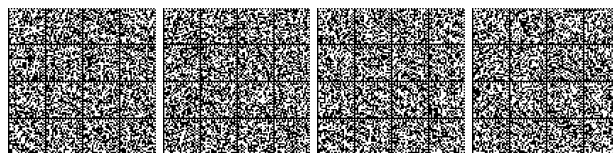
Preso atto di quanto rappresentato da AGEA con nota n. 9342 del 4 febbraio 2026, acquisita al protocollo n. 54298 di pari data, in merito all'affinamento, in corso di ultimazione, del processo di sincronizzazione dei fascicoli degli organismi pagatori regionali nel sian per consentire la definizione dell'istruttoria per talune domande di sostegno residuali presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023 e alla concomitante richiesta di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento, al fine di permettere il completamento delle attività di compilazione e rilascio delle stesse, stabilendo un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione relativo alla rispettiva domanda di sostegno;

Tenuto conto che la presenza di un provvedimento di concessione, da emanarsi da parte di AGEA al termine dell'istruttoria sulla domanda di sostegno ai sensi della convenzione di delega approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, rappresenta condizione essenziale per la presentazione della domanda di pagamento;

Preso atto che le tempistiche connesse all'istruttoria e alla successiva approvazione delle domande di sostegno non hanno consentito a tutti i potenziali beneficiari di presentare le relative domande di pagamento entro il termine del 24 novembre 2025;

Ritenuto necessario, al fine di evitare effetti discriminatori nei confronti dei beneficiari, consentire agli agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno entro il termine stabilito dall'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, di ottenere il contributo spettante sulla base del relativo provvedimento di concessione;

Ritenuto pertanto opportuno, in accoglimento della richiesta di AGEA, procedere alla riapertura dei termini di



presentazione delle domande di pagamento e stabilire le tempistiche per il completamento di tale attività;

Ritenuto, inoltre, opportuno, sempre al fine di evitare effetti discriminatori nei confronti degli agricoltori, garantire la ricevibilità di tutte le domande di pagamento presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025 stabilita dalle istruzioni operative dell'OP AGEA n. 126 del 14 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, n. 643065*

1. Per effetto del presente provvedimento è disposta la riapertura dei termini di cui all'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, n. 643065 per la presentazione delle domande di pagamento.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro trenta giorni dal relativo provvedimento di concessione.

3. Si considerano ricevibili tutte le domande di pagamento presentate successivamente al 24 novembre 2025 ed entro la data di adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 12 febbraio 2026

*Il direttore generale: ANGELINI*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 194*

26A01283

DECRETO 18 febbraio 2026.

**Approvazione degli Standard Value per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026. Secondo elenco.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio in data 3 febbraio 2026 al n. 63 e in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025,



n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 19 gennaio 2026, n. 14;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 dicembre 2025, n. 696285 di approvazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche e per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 2026 al n. 122;

Vista la comunicazione del 9 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 60788 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un secondo elenco relativo agli *Standard Value* 2026 per le produzioni vegetali, comprensivo delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2026;

Vista la comunicazione del 10 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 64148 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, resa in data 10 febbraio 2026 assunta al protocollo n. 65616 dell'11 febbraio 2026;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del PGRA 2026, la decurtazione del 20% agli *Standard Value* per le produzioni vegetali non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del Piano;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione degli *Standard Value* trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione secondo elenco Standard Value  
per le produzioni vegetali - anno 2026*

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei

Fondi di mutualità - anno 2026 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

3. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui al comma 1 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui al capitolo 4 del PGRA 2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2026

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 220*

AVVERTENZA:

*Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>*

26A01284

DECRETO 9 marzo 2026.

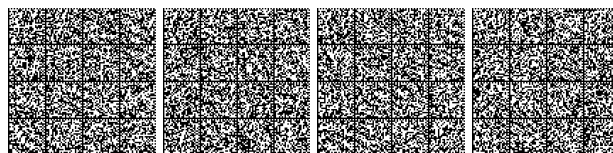
**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia il 16 e il 17 novembre 2025.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;



Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 178 del 13 febbraio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 16 e 17 novembre 2025 nelle Province di Udine e di Gorizia;

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate ex province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Udine piogge alluvionali del 16 e 17 novembre 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, Prepotto, San Giovanni al Natisone;

Gorizia piogge alluvionali del 16 e 17 novembre 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Romans d'Isonzo, San Floriano del Collio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2026

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

26A01315

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 febbraio 2026.

**Scioglimento della «Gieffegi società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;



Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione gene-

rale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 14 ottobre 2025, n. 21/GC/2025, con cui la società cooperativa «Gieffegi società cooperativa» (codice fiscale 14236141009), con sede legale in Roma (RM), veniva posta in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'avv. Salvatore Cerra nella carica di commissario governativo;

Vista la relazione acquisita agli atti in data 17 novembre 2025, prot. d'ufficio n. 0244427, nella quale l'avv. Salvatore Cerra ha rilevato l'intervenuta cessione dell'unica attività in capo alla già menzionata società cooperativa ad altra società, «La Locanda 23 S.r.l.», in un momento, peraltro, successivo al conferimento dell'incarico di commissario governativo e alla conseguente revoca del consiglio di amministrazione, regolarmente notificati con nota ministeriale in data 14 ottobre 2025, prot. d'ufficio n. 0216827;

Ravvisata l'opportunità, in assenza di reali prospettive di risanamento del sodalizio, di provvedere all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gieffegi società cooperativa» (c.f. 14236141009), con sede legale in Roma (RM), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

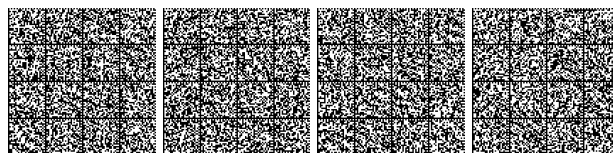
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Cerra, nato il 3 febbraio 1979 a Lamezia Terme (CZ), codice fiscale CRR-SVT79B03M208Q, domiciliato in Roma, via Gomenizza n. 42 - 00195, già commissario governativo, giusto decreto direttoriale 14 ottobre 2025, n. 21/GC/2025;

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 febbraio 2026

*Il direttore generale:* DONATO

26A01285

DECRETO 5 marzo 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Atena Centro Servizi confcooperative - società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Atena centro servizi confcooperative - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 120.687,00, si riscontra una massa debitoria di euro 310.638,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -343.742,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previdenziali;

Considerato che in data 28 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Atena Centro Servizi confcooperative - società cooperativa», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 01805780994), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Claudia Nanni, nata a Forlì (FC) il 4 febbraio 1974 (codice fiscale NNNCLD74B44D704V), ivi domiciliata in via Luigi Ridolfi n. 3/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

*Il Ministro: URSO*

26A01286

DECRETO 5 marzo 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Ducops Service società cooperativa in liquidazione», in Assisi e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Ducops Service società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 5 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per atti di pignoramento sopraggiunti, a fronte dei quali le tre banche che presentavano saldi attivi hanno provveduto ad azzerare la relativa disponibilità;

Vista la nota del 25 novembre 2025, con la quale il legale rappresentante dell'ente ha sollecitato l'adozione del suddetto provvedimento per decreti ingiuntivi, diffide di pagamento e revoca rateizzazioni accordate in precedenza da alcuni istituti;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile

2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.769.602,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.960.431,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 4.242.483,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e dalla presenza di atti di pignoramento e decreti ingiuntivi, già citati;

Considerato che in data 9 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

**Art. 1.**

1. La società cooperativa «Ducops Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Assisi (PG) (codice fiscale 00313840548), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia (PG) il 25 luglio 1959 (codice fiscale BGRSN-N59L65G478V), ivi domiciliata in via Campo di Marte n. 4/O/4.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

*Il Ministro:* URSO

26A01287

DECRETO 5 marzo 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Logal società cooperativa a responsabilità limitata trasporti e logistica siglabile ove consentito Logal Srl trasporti e logistica», in Alba e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperativa ha chiesto che la società «Logal società cooperativa a responsabilità limitata trasporti e logistica siglabile ove consentito Logal Srl trasporti e logistica» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 678.146,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.264.752,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -710.834,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previdenziali;

Considerato che in data 24 luglio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

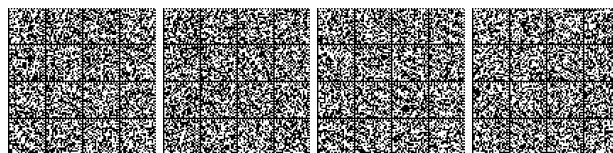
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Logal società cooperativa a responsabilità limitata trasporti e logistica siglabile ove consentito Logal Srl trasporti e logistica», con sede in Alba (CN) (codice fiscale 03644680047), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Caniggia, nato a Tortona (AL) il 1° ottobre 1967 (codice fiscale CNGGP-67R01L304K), ivi domiciliato in - via Emilia n. 199.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

*Il Ministro: URSO*

26A01288

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

**Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.** (Ordinanza speciale n. 140).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al

comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1



della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'allegato 3, che prevede l'intervento, denominato «Nuovo Centro di formazione professionale alberghiero e convitto» nel Comune di Amatrice, per l'importo complessivo di euro 12.337.772,84;

Considerato che il predetto importo trova attualmente copertura come segue:

euro 10.802.176,71 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

euro 1.006.895,53 a valere sul fondo di donazioni private «Adotta un'opera» del Comune di Amatrice (RI) trasferiti dal comune a codesto Commissario (euro 898.165,92 + euro 108.729,61);

euro 528.700,60 per rimborso assicurativo della Provincia di Rieti;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0044789-A-13 novembre 2025, con cui l'USR Lazio, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Nuovo Centro di formazione professionale alberghiero e convitto» nel Comune di Amatrice;

Considerato altresì che non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato; ed altresì che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 3.407.981,54 in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

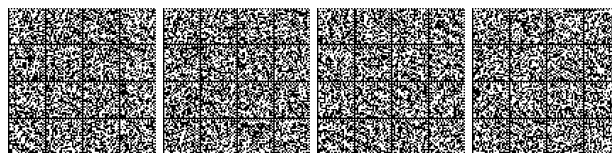
Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 3 - ID OC 185 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 1- ID OC 124 l'intervento denominato «Scuola materna elementare De Amicis» del Comune di Macerata, per l'importo complessivo di euro 1.510.600,00;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0035675-A-17/09/2025, con cui l'USR Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Scuola materna elementare De Amicis» per l'importo complessivo di euro 2.495.000,00 in aumento di euro 984.400,00 rispetto all'importo preventivato di euro 1.510.600,00;

Considerato altresì che l'intervento in esame presenta i requisiti per l'accesso al conto termico per l'importo presunto di euro 127.621,88;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 856.778,12, in aumento rispetto all'importo di euro 1.510.600,00 programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;



Considerato altresì che la predetta somma di euro 2.495.000,00 può trovare copertura come segue:

euro 1.510.600,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

euro 127.621,88 presumibilmente a carico del contributo conto termico (CT01017226 - GSEWEB/P20250619333 del 26 agosto 2025, al netto della quota incentivo per diagnosi energetica e APE);

euro 856.778,12 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 1 - ID OC 124 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, prevede all'allegato 1- ID OC 168 l'intervento denominato «Scuole Primaria "G. Cenà" e Infanzia "I. Calvino"» del Comune di Perugia, per un importo complessivo pari a euro 10.700.000,00, di cui euro 1.605.000,00 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 9.095.000,00 a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0036316-A-22/09/2025, con cui l'USR Umbria ha trasmesso l'aggiornamento del PFTE in relazione al cambio di tipologia di intervento prevista per l'edificio in oggetto, ritenendo opportuno procedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, in luogo dell'adeguamento sismico, in quanto tale soluzione è suscettibile di realizzare un edificio più adatto alle esigenze attuali, sia in termini di dimensionamento, tenuto conto del numero minore di utenti, sia in termini di funzionalità e distribuzione interna, ottenendo un edificio rispondente alle normative attuali in materia di sicurezza sismica, oltre che una riqualificazione urbanistica di tutta l'area;

Considerata altresì la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0043227-A-05/11/2025, con cui l'USR Umbria ha comunicato che nulla-osta all'accoglimento della proposta progettuale avanzata dal soggetto attuatore Comune di Perugia per l'intervento di demolizione e ricostruzione in luogo dell'adeguamento sismico originariamente previsto per le scuole in oggetto, ritenendo altresì congrua la valutazione economica del fabbisogno occorrente per complessivi euro 12.708.581,21, di cui presumibilmente a valere sul conto termico per euro 1.750.000,00 ed i restanti euro 10.958.581,21 a valere sulla contabilità speciale, con un incremento pari a euro 258.581,21 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 258.581,21, in aumento rispetto all'importo di euro 10.700.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato altresì che la predetta somma di euro 12.708.581,21 può trovare copertura come segue:

euro 9.095.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

euro 1.750.000,00 presumibilmente a carico del conto termico;

euro 1.863.581,21 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 1 - ID OC 168 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, prevede all'allegato 2 - ID OC 479 l'intervento denominato «Scuola materna comunale» nel Comune di Force, per l'importo complessivo di euro 1.876.725,00, di cui euro 1.230.000,00, a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 2020, euro 194.017,50 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 452.707,50 a carico della ordinanza speciale n. 31 del 2021, successivamente incrementati per un importo pari a euro 80.779,34 a valere sul Fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021, assegnati con decreto del Commissario straordinario del Governo n. 803 del 17 ottobre 2024;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0037119-A-29/09/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali e dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'O.C.S.R. n. 126 del 2022, ha trasmesso la perizia di variante di assestamento finale dell'intervento «Scuola materna comunale», ha dato atto che l'intervento non possiede i requisiti per accedere al conto termico e ha rideterminato il contributo in euro 2.210.505,75;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 447.018,91, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto pertanto che la predetta somma di euro 2.210.505,75 possa trovare copertura come segue:

euro 1.230.000,00 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

euro 452.707,50 a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 2;

euro 80.779,34 a valere sul Fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021, assegnato con decreto del Commissario straordinario del Governo n. 803 del 17 ottobre 2024;

euro 447.018,91 a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 2 - ID OC 479 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, prevede all'allegato 3- ID OC 1131 l'intervento denominato «Palestra comunale» nel Comune di Guardia, per l'importo complessivo di euro 1.073.250,00, a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0018040-A-13/05/2025, con cui l'USR Umbria, a seguito di approfondimenti progettuali, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento



«Palestra comunale», per l'importo complessivo di euro 1.450.000,00, in aumento di euro 376.750,00 rispetto all'importo preventivato di euro 1.073.250,00;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 376.750,00, a carico della contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 3 - ID OC 1131 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, prevede all'allegato 1 - ID OC 117 l'intervento di demolizione con ricostruzione denominato «Ex Scuola destinata a asilo nido, biblioteca, ludoteca» nel Comune di Bolognola, per l'importo complessivo di euro 2.200.000,00, di cui euro 660.000,00 presumibilmente a valere sul conto termico, ed euro 1.540.000,00 a carico della contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0041585-A-27/10/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali e del necessario inserimento di alcuni prezzi non rientranti nell'O.C.S.R. n. 126 del 2022, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'«Intervento di ristrutturazione con adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione ex scuola destinata ad asilo nido biblioteca ludoteca nel Comune di Bolognola» per l'importo complessivo di euro 2.700.000,00, in aumento rispetto alla precedente stima pari a euro 2.200.000,00 e dando altresì atto che l'intervento possiede i requisiti per accedere al conto termico e che la stima di tale incentivo è pari a euro 437.799,80, in diminuzione di euro 222.200,20 rispetto alla precedente stima di euro 660.000,00;

Considerato che si rende necessario integrare il contributo di cui sopra con un importo pari a euro 722.200,20, a valere sulla contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 722.200,20, a carico della contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023 e che pertanto l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 2.700.000,00, può trovare copertura come segue:

euro 1.540.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 1;

euro 437.799,80 presumibilmente a carico del conto termico;

euro 722.200,20 a valere sulla contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 1 - ID OC 117 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 3 - ID OC 617 l'intervento denominato «Scuola primaria Don Giussani» in Comune di Ascoli Piceno, per un importo complessivo pari a euro 4.500.000,00;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0039143-A-13/10/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali e del necessario inserimento di alcuni prezzi non rientranti nell'O.C.S.R. n. 126 del 2022, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo alla «Scuola primaria Don Giussani» per l'importo complessivo di euro 7.609.146,00, in aumento di euro 3.109.146,00 rispetto alla precedente stima pari a euro 4.500.000,00 e dà altresì atto che l'intervento possiede i requisiti per accedere al conto termico e che la stima di tale incentivo è pari a euro 545.373,95;

Considerato che si rende necessario integrare il contributo di cui sopra con un importo pari a euro 2.563.772,05, a valere sulla contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 2.563.772,05 a carico della contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023 e che pertanto l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 7.609.146,00, possa trovare copertura come segue:

euro 4.500.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 1;

euro 545.373,95 presumibilmente a carico del conto termico;

euro 2.563.772,05 a valere sulla contabilità speciale *ex art. 4*, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 3 - ID OC 617 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 2 - ID OC 643 l'intervento denominato «Istituto professionale di Stato F. Corridoni» nel Comune di Corridonia, per l'importo complessivo di euro 5.100.000,00, di cui euro 3.600.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 2020;

Vista l'ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 che stanziava per la palestra e i laboratori del medesimo Istituto un ulteriore finanziamento pari ad euro 3.700.000,00;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0042376-A-30/10/2025 con cui il Comune di Corridonia chiede di modificare l'intervento originariamente previsto dall'ordinanza speciale 31 del 2021 di demolizione con ricostruzione dell'Istituto Filippo Corridoni in «Nuova costruzione con delocalizzazione dello stesso edificio», allo scopo di realizzare un complesso moderno e funzionale, adeguato alle disposizioni tecniche e strutturali in materia di edilizia scolastica, in linea con le indicazioni del Ministero dell'istruzione relative alle nuove metodologie didattiche riservate agli istituti professionali, nonché localizzare l'istituto in una zona prossima alle attività produttive al fine di realizzare pienamente i percorsi di PTCO in stretta sinergia con le imprese del territorio, godere di una viabilità funzionale anche ai collegamenti con i comuni limitrofi e preservare l'area del campo di calcio *ex-Enaoli* che, insieme alla palestra e a una rifunzionalizzazione del blocco laboratori,



diventerebbe centro sportivo-ricreativo a servizio della cittadinanza;

Vista l'ordinanza speciale n. 72 del 29 marzo 2024, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Modifiche alle ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 34 del 20 maggio 2022 e all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023» che prevede all'art. 2 modifiche all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, allegato C e all'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2023, allegato n. 2 e per l'effetto dispone che «1. In ragione della necessità di consentire l'immediata realizzazione e comunque il completamento degli interventi già programmati, ed altresì al fine di rendere unitario il processo di ricostruzione dell'edilizia scolastica l'intervento n. 734 / ID Opera: C\_MARC\_011 / Provincia: MC / Comune di: Corridonia / Categoria: 11 - altre opere pubbliche / Denominazione intervento: palestra e laboratori / soggetto attuatore: Comune di Corridonia / CUP H95E23000020003 / finanziamento intervento: 3.700.000,00 euro così come individuato nell'allegato C dell'ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo è trasferito nell'allegato n. 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. 2. Per l'effetto la somma di euro 3.700.000,00 corrispondente al finanziamento dell'intervento sopra menzionato così come indicato nell'allegato C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 è contestualmente trasferita a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e pertanto l'allegato n. 2 della predetta ordinanza è modificato a seguito dell'inserimento del nuovo intervento. 3. Contestualmente la somma totale degli interventi indicati nell'allegato C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 è ridotta di euro 3.700.000,00»;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modificare l'intervento originariamente previsto dall'ordinanza speciale 31 del 2021 di demolizione con ricostruzione dell'Istituto Filippo Corridoni in «Nuova costruzione con delocalizzazione dello stesso edificio»;

Visto altresì che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato I - ID OC 35 l'intervento denominato «Scuola dell'infanzia arcobaleno» nel Comune di Teramo, per l'importo complessivo di euro 2.069.761,00, di cui euro 1.448.833,00, a valere sulla contabilità speciale e l'importo restante a carico del conto termico;

Vista la nota dell'USR Abruzzo, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0003103-A-29/01/2025, con cui si propone di utilizzare le risorse stanziare nella predetta ordinanza speciale per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico adibito a sede della scuola infanzia «Arcobaleno», a favore di un diverso intervento di demolizione e ricostruzione edilizia, relativo all'edificio «Fornaci Cona» (ora «Luca Tancredi»), sempre da adibire a sede di scuola infanzia e primaria, che pare maggiormente in linea con le esigenze imposte dall'attuale situazione demografica;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modificare l'intervento originariamente previsto dall'ordinanza speciale 31 del 2021 come sopra e, per l'effetto, di modificare altresì l'allegato I dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - ID OC 35 rimodulando l'intervento denominato «Scuo-

la dell'infanzia arcobaleno» nel Comune di Teramo, in «Polo scolastico Luca Tancredi», a invarianza di spesa;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13 e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei Comuni di Amatrice, Macerata, Perugia, Force, Guardia, Bolognola, Ascoli Piceno, Corridonia, Teramo;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Amatrice*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Amatrice di cui all'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 3.407.981,54.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 15.745.754,38 trova copertura come segue:

a) euro 10.802.176,71 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

b) euro 1.006.895,53 a valere sul fondo di donazioni private «Adotta un'opera» del Comune di Amatrice (RI) trasferiti dal Comune a codesto Commissario (euro 898.165,92 + euro 108.729,61);

c) euro 528.700,60 per rimborso assicurativo della Provincia di Rieti;



d) euro 3.407.981,54 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 3 - ID OC 185 «Nuovo Centro di formazione professionale alberghiero e convitto, sito nel Comune di Amatrice (RI)» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 2.

*Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Macerata*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Macerata di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 124 denominato «Scuola materna elementare De Amicis», è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 856.778,12.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 2.495.000,00, trova copertura come segue:

euro 1.510.600,00 a valere sui fondi della ordinanza speciale n. 31 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

euro 127.621,88 presumibilmente a carico del contributo conto termico (CT010172-6 - GSEWEB/P20250619333 del 26 agosto 2025, al netto della quota incentivo per diagnosi energetica e APE);

euro 856.778,12 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 1 - ID OC 124 denominato «Scuola materna elementare De Amicis», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 3.

*Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Perugia*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Perugia di cui all'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 168 denominato «Scuole primaria "G. Cena" e infanzia "I. Calvino"», per l'importo complessivo pari a euro 10.700.000,00, di cui euro 1.605.000,00 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro

9.095.000,00 a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023, è autorizzata la rimodulazione da adeguamento sismico a demolizione e ricostruzione, con un incremento del contributo concesso pari a euro 1.863.581,21.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 12.708.581,21, trova copertura come segue:

a) euro 9.095.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) euro 1.750.000,00 presumibilmente a valere sul conto termico;

c) euro 1.863.581,21 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 1 - ID OC 168 denominato «Scuole primaria "G. Cena" e Infanzia "I. Calvino"», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 4.

*Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Force*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Force disposto dall'allegato 2 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 479, denominato «Scuola materna comunale», per l'importo complessivo di euro 1.876.725,00, di cui euro 1.230.000,00, a valere sui fondi dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, euro 194.017,50 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 452.707,50 a carico dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, successivamente incrementati per un importo pari a euro 80.779,34 a valere sul Fondo di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. 114/2021, è autorizzato un incremento del contributo concesso pari a 447.018,91.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 2.210.505,75, trova copertura come segue:

euro 1.230.000,00 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

euro 452.707,50 a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 2;

euro 80.779,34 a valere sul Fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 114 del 2021, assegnati con decreto del Commissario straordinario del Governo n. 803 del 17 ottobre 2024);

euro 447.018,91 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.



3. All'allegato 2 - ID OC 479 denominato «Scuola materna comunale», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 5.

##### *Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Guardea*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Guardea disposto dall'allegato 3 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 1131 denominato «Palestra comunale», per l'importo complessivo di euro 1.073.250,00, a valere sui fondi dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, è autorizzato un incremento del contributo concesso pari a euro 376.750,00.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 1.450.000,00, trova copertura come segue:

euro 1.073.250,00 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

euro 376.750,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 3 - ID OC 1131 denominato «Palestra comunale», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 6.

##### *Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Bolognola*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Bolognola disposto dall'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 117 denominato «Ex scuola destinata ad asilo nido, biblioteca, ludoteca», per l'importo complessivo di euro 2.200.000,00, è autorizzato un incremento del contributo concesso pari a euro 722.200,20.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 2.700.000,00, trova copertura come segue:

euro 1.540.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 2;

euro 437.799,80 presumibilmente a carico del conto termico;

euro 722.200,20 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

3. All'allegato 1 - ID OC 117 denominato «Ex scuola destinata ad asilo nido, biblioteca, ludoteca», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 7.

##### *Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Ascoli Piceno*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Ascoli Piceno disposto dall'allegato 3 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 617 denominato «Scuola primaria Don Giussani», per l'importo complessivo di euro 4.500.000,00, è autorizzato un incremento del contributo concesso pari a euro 2.563.772,05.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 7.609.146,00, trova copertura come segue:

euro 4.500.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - allegato 3;

euro 545.373,95 presumibilmente a carico del conto termico;

euro 2.563.772,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.

3. All'allegato 3 - ID OC 617 denominato «Scuola primaria Don Giussani», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2.

#### Art. 8.

##### *Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Corridonia*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Corridonia di cui all'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 643 denominato «Istituto professionale di Stato F. Corridonia», per l'importo complessivo di euro 5.100.000,00, di cui euro 3.600.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 2020, e al connesso intervento relativo a palestra e laboratori del medesimo Istituto, finanziato dall'ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 con un ulteriore importo pari ad euro 3.700.000,00, è autorizzata la mo-



difica dell'intervento da demolizione con ricostruzione a «Nuova costruzione con delocalizzazione dello stesso edificio».

2. All'allegato 2 - ID OC 643 la denominazione dell'intervento viene sostituita con «Nuova costruzione con delocalizzazione dello stesso edificio».

#### Art. 9.

##### *Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riguardo al Comune di Teramo*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Teramo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», ID OC 35, denominato «Scuola dell'infanzia Arcobaleno», per l'importo complessivo di euro 2.069.761,00, di cui euro 1.448.833,00, a valere sulla contabilità speciale e l'importo restante a carico del conto termico, si autorizza la rimodulazione dell'intervento medesimo in «Polo scolastico Luca Tancredi», a invarianza di spesa.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 10.238.082,03 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore ed efficacia*

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 29 dicembre 2025

*Il Commissario straordinario: CASTELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 514*

26A01279

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

**Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale delle Marche n. 27 del 14 ottobre 2021 (Comune di Castignano), n. 16 del 15 luglio 2021 (Comune di Ussita) e n. 40 del 30 dicembre 2022 (Comune di Arquata del Tronto).** (Ordinanza speciale n. 141).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'ac-



celerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

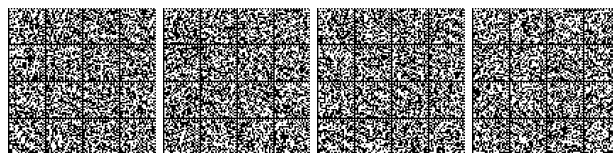
f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a) n. 22) «Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo da scheda C.I.R. euro 54.195,00»;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0041289-A-24/10/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica, regolarità e completezza documentale dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione relativo alla «Demolizione e ricostruzione dell'autori-



messa a servizio della stazione dei Carabinieri forestali di Castignano (AP), via De Gasperi, n. 7» per l'importo definitivo di euro 84.465,52, in incremento per l'importo di euro 30.270,52 rispetto all'importo preventivato di euro 54.195,00;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 30.270,52, a carico della contabilità speciale *ex art. 4, comma 3* del decreto-legge n. 36 del 2023 e che pertanto l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 84.465,52, può trovare copertura come segue:

euro 54.195,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 27 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

euro 30.270,52 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, nei seguenti termini: l'art. 1, comma 2, lettera *a)* n. 22) è sostituito come segue: «Manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo pari a euro 84.465,52»; coordinando per il resto le disposizioni finanziarie;

Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 *ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020*, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* «realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici di Casali, Capoluogo Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta, per un importo complessivo di euro 5.124.640,00; CUP: C57H21002510001»;

Considerato che successivamente i suddetti interventi sono stati divisi in lotti e che i rispettivi importi risultano già impegnati;

Considerata la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0044406-A-11/11/2025 con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici - nucleo Casali - lotto 1» per l'importo di complessivi euro 2.001.803,79, con un aumento di euro 871.803,79 rispetto all'importo preventivato in precedenza pari a euro 1.130.000,00;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 871.803,79, a carico della contabilità speciale *ex art. 4, comma 3* del decreto-legge n. 36 del 2023;

Vista l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, *ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020*, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)* che prevede i seguenti interventi in frazione di Vezzano: «7) interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 773.430,00; 8) interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 34.834,55; 9) interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un

importo stimato di euro 250.000,00», per un totale di euro 1.058.264,55;

Vista la nota dell'USR Marche, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0046701-A-25/11/2025, con la quale a seguito di approfondimenti progettuali si propone di integrare l'ordinanza speciale n. 40 del 2022, con particolare riferimento alla frazione di Vezzano, nel Comune di Arquata del Tronto, con opere di mitigazione del rischio idraulico della frazione, necessarie per la risoluzione delle criticità rilevate in corrispondenza del fosso «S. Lucia», affluente in sinistra idrografica del fiume Tronto, che attraversa l'abitato di Vezzano interamente tombato;

Considerato che le verifiche tecniche condotte hanno evidenziato condizioni di vulnerabilità idraulica tali da rendere necessaria una complessiva riqualificazione dell'opera tombata, anche in considerazione di precedenti eventi di tracimazione della barriera esistente, che confermano la criticità dell'attuale assetto idraulico;

Considerato che si rendono altresì necessari ulteriori approfondimenti idraulici, da sviluppare in sede di progettazione, al fine di definire con esattezza le caratteristiche e le modalità esecutive dell'opera di mitigazione da realizzare;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla progettazione e realizzazione di un'opera idraulica complessivamente idonea, in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza per l'abitato e la piena conformità alla normativa tecnica vigente;

Considerato che, per la frazione di Vezzano, i precedenti punti 7), 8) e 9) sono stati riuniti in un unico intervento, denominato «Opere di mitigazione del rischio idro-geologico e idraulico della frazione di Vezzano», per un importo complessivo invariato di euro 1.058.264,55;

Considerato che è necessario integrare un nuovo intervento relativo alla «Realizzazione dei sottoservizi e delle opere accessorie a servizio della frazione di Vezzano», per un importo di euro 4.160.000,00, a carico della contabilità speciale *ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016*;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Arquata del Tronto, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e dalla struttura del *sub*-Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub*-Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Visto altresì che la citata nota dell'USR Marche, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0046737-A-25/11/2025, ritiene necessario integrare l'ordinanza speciale n. 40 del 2022 anche con un ulteriore intervento in frazione di Vezzano relativo al «Realizzazione dei sottoservizi e delle opere accessorie a servizio della frazione di Vezzano», per un importo complessivo di euro 4.160.000,00;



Ritenuto necessario prevedere e realizzare le opere di urbanizzazione al fine di consentire la ricostruzione della frazione di Vezzano, garantendo la piena funzionalità dei futuri interventi edilizi e la dotazione dei servizi essenziali a supporto della popolazione residente;

Considerato che l'avvio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria presuppone la creazione di uno spazio operativo di cantiere, indispensabile per l'organizzazione delle attività esecutive e per la corretta posa delle reti tecnologiche e dei sottoservizi;

Considerato altresì che, per assicurare tale spazio, si rende necessario procedere preliminarmente alla demolizione di alcuni aggregati al fine di garantire adeguata accessibilità, sicurezza e funzionalità all'area interessata completando le dotazioni infrastrutturali primarie e secondarie a servizio dell'abitato;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Arquata del Tronto, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e dalla struttura del *sub*-Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub*-Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento;

Visto altresì che l'ordinanza speciale n. 40 del 2022 prevede all'art. 1, comma 1, lettera a) i seguenti interventi in frazione di Pretare:

1) interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 400.230,00;

2) interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 994.496,75;

3) interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.408.923,85;

per un totale di euro 3.803.650,60;

Considerato che l'approvazione del PFTE ha evidenziato la necessità di integrare l'importo inizialmente stimato per ulteriori euro 6.311.349,40, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato altresì che in seguito ai successivi sviluppi della progettazione esecutiva è emerso che si rende necessaria l'ulteriore somma di euro 4.435.000,00, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che, per la frazione di Pretare, gli interventi previsti all'art. 1, comma 1, lettera a) devono essere rimodulati, con un incremento delle risorse di euro 10.746.349,40, fermo restando che l'importo complessivo dell'intervento è pari a euro 14.550.000,00, a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Arquata, dall'USR Lazio e

dalla struttura del *sub*-Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub*-Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di disporre un incremento dell'importo finanziato pari a euro 10.746.349,40;

Ritenuto, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) relativo alla frazione di Pretare, rimodulando gli interventi ivi previsti come segue:

1) interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio;

2) interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio;

3) interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio

per un importo di euro 10.746.349,40, da intendersi aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziato, a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando che l'importo complessivo degli interventi è pari a euro 14.550.000,00;

Ritenuto infine di aggiornare di conseguenza le clausole finanziarie della menzionata ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Dispone:

Art. 1.

*Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 con riguardo al Comune di Castignano*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Castignano di cui all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», e successive modificazioni ed integrazioni, identificato all'art. 1, comma 2, lettera a) n. 22) «Manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo da scheda C.I.R. euro 54.195,00», è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 30.270,52.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 84.465,52 trova copertura come segue:

a) euro 54.195,00 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, come confermato dall'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021;

b) euro 30.270,52 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021.

3. L'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 viene modificata nei seguenti termini:

a) l'art. 1, comma 2, lettera a) n. 22) è sostituito come segue: «Manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo pari a euro 84.465,52, già autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 130.000,00 (ID ordinanza 933)»;

b) l'art. 7 è sostituito come segue: «1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 è pari complessivamente a euro 102.236.015,87. La spesa per gli interventi già finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.889.891,56, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse già stanziato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.410.799,29 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 41 di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 42.396.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della giustizia, e quanto a euro 39.396.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 2.

*Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Ussita*

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Ussita di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita», art. 1, comma 1, lettera f) «realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici di Casali, Capoluogo Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta, per un importo complessivo di euro 5.124.640,00; CUP: C57H21002510001» è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 871.803,79.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 5.996.443,79 trova copertura come segue:

a) euro 5.124.640,00, a valere sull'ordinanza speciale n. 16 del 2021;

b) euro 871.803,79 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 2021.

3. L'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 viene modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 1, comma 1, lettera f) le parole «euro 5.124.640,00» sono sostituite con le parole «euro 5.996.443,79».

b) l'art. 12, comma 1, viene modificato nei seguenti termini: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 21.038.525,84. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punti a), g), della presente ordinanza, di importo pari a euro 10.453.726,90, trova copertura quanto ad euro 4.149.007,45 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato tra USR e struttura del sub-Commissario quantificata complessivamente in euro 6.304.719,44 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere b) c) d) e) f) di importo stimato pari a euro 11.303.247,58, trovano copertura per un totale stimato di euro 17.607.967,02 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 3.

*Modifiche all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Arquata del Tronto, frazione di Vezzano e di Pretare*

1. L'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pe-



scara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto», è modificata come segue:

a) all'art. 1, comma 1, lettera c), relativo alla frazione di Vezzano:

1. i punti 7), 8) e 9) sono ricondotti ad un unico intervento, che assume la numerazione 7) e la seguente denominazione: «Opere di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico della frazione di Vezzano», fermo restando che l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato ed è fissato in euro 1.058.264,55, nonché restano invariate le modalità di attuazione e la copertura finanziaria già previste;

2. è inserito il seguente punto 8): «8) Realizzazione dei sottoservizi e delle opere accessorie a servizio della frazione di Vezzano», per un importo complessivo di euro 4.160.000,00.

b) all'art. 1, comma 1, lettera a), relativo alla frazione di Pretare, gli interventi sono così rimodulati:

1) interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio;

2) interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio;

3) interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio;

per un importo di euro 10.746.349,40, da intendersi aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziare, a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando che l'importo complessivo degli interventi è pari a euro 14.550.000,00.

2. L'incremento della spesa di cui al comma 1 è autorizzato a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del 2022 è sostituito dal seguente comma: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 51.372.336,46 di cui euro 50.594.320,36 per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonché euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza».

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 15.808.423,71 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore ed efficacia*

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 29 dicembre 2025

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 397*

#### AVVERTENZA:

*L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>*

**26A01280**

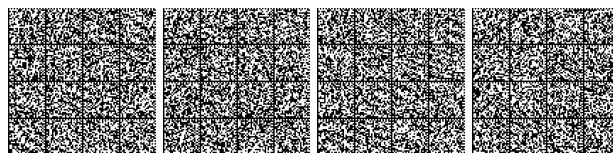
ORDINANZA 30 dicembre 2025.

**Interventi di ricostruzione nel Comune di Capitignano.**  
(Ordinanza speciale n. 142).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede



anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

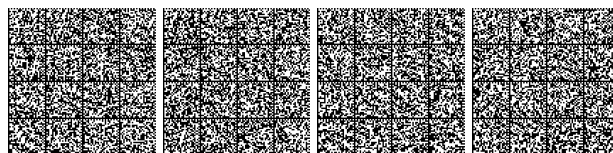
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e defini-



zione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0046668 del 25 novembre 2025, con cui è stata chiesta l'attivazione dei poteri speciali in relazione a una serie di criticità ed urgenze relative al Comune di Capitignano, per le quali sussiste un nesso di causalità con il sisma 2016, e segnatamente:

a) riparazione sottoservizi - opere di ripristino - pubblica illuminazione connessi con gli interventi di ricostruzione degli edifici, frazione di Sivignano, euro 4.242.498,32;

b) riparazione sottoservizi - opere di ripristino - pubblica illuminazione connessi con gli interventi di ricostruzione degli edifici, capoluogo, euro 2.334.636,73;

c) messa in sicurezza strada di collegamento con il lago di Campotosto - via del Lago e strada lungo lago, euro 2.303.615,00;

d) realizzazione via di fuga per messa in sicurezza strada abitato Collenoveri. Strada congiungente via Patrignone e via Peschioli, euro 447.165,65;

e) realizzazione via di fuga per messa in sicurezza abitato Pago - via San Cipriano tratto nord e tratto sud; euro 140.562,43;

f) via di fuga per messa in sicurezza abitato Mopolino - strada congiungente via San Domenico e via del Moro, euro 1.420.667,56;

g) realizzazione via di fuga per messa in sicurezza abitato Sivignano - strada congiungente via Fonte Nonola e via Monte Civitella, euro 332.000,00;

h) realizzazione area di raccolta prevista dal piano di emergenza comunale presso Chiesa San Flaviano Capoluogo, euro 187.536,97;

i) delocalizzazione C.O.C. e adeguamento via accesso ad area di primo soccorso per messa in sicurezza del centro storico, euro 478.784,62;

l) riparazione danni cimitero, euro 241.929,81;

m) ricostruzione di edificio servizi pubblici da destinare ad attività socio-culturali, euro 1.553.542,84;

n) intervento di pubblica incolumità con demolizione edificio nel capoluogo, euro 27.206,00;

o) recupero immobile da destinare a servizio della residenza per anziani, euro 464.755,45;

p) demolizione e ricostruzione edificio *ex* rimessa treni nei pressi di vecchia stazione ferroviaria a causa dei danni *post*-sisma per realizzazione di un museo «Terrae Motus», euro 1.081.045,63;

q) realizzazione di area di primo soccorso con ampliamento aree camper, euro 575.715,84;

r) recupero area e immobile edificio adibito a *ex* stazione Piedicolle, euro 1.852.076,95;

s) realizzazione area di distribuzione carburante in caso di emergenza, euro 352.261,46;

t) messa in sicurezza discarica, euro 687.264,00;

per un totale pari a euro 18.723.265,26;

Vista la relazione della struttura del *sub*-Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, acquisita agli atti

della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0051950-A-30/12/2025, allegata *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerata la funzione strategica degli interventi infrastrutturali di cui sopra e la loro criticità e urgenza, oltre che il loro carattere di propedeuticità rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata, la loro funzionalità alla messa in sicurezza del territorio e al ripristino dei servizi minimi essenziali alla popolazione, di cui sono atti a migliorare la qualità della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attività economiche e produttive;

Considerato in particolare che gli interventi di cui sopra sono fondamentali per garantire la sicurezza delle aree interessate, in quanto riguardano il ripristino di infrastrutture essenziali per la vita delle popolazioni locali e la realizzazione di infrastrutture per la gestione di eventuali nuove situazioni emergenziali, al fine di garantirne l'incolumità;

Ritenuto pertanto di approvare il complesso unitario di interventi di ricostruzione sopra indicato in Comune di Capitignano, come meglio dettagliato dall'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che la stima del costo per gli interventi in oggetto è stata definita dal Comune di Capitignano, in collaborazione con la struttura commissariale del *sub* Commissario e con l'USR Abruzzo, in complessivi euro 18.723.265,26, salva valutazione di congruità in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 18.723.265,26 sulla base delle valutazioni di cui sopra a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessità di disponibilità;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi di ricostruzione e realizzazione nel Comune di Capitignano;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'ing. Fulvio Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto di individuare il Comune di Capitignano quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali di cui sopra, in relazione alla complessità degli interventi e l'entità finanziaria degli stessi, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi;



Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurolunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti complessivi della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifici-

che professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto comunque salvo il disposto dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM», e dell'ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;



Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 24 novembre 2025, è pari ad euro 946.377.007,74 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 895.220.667,13;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Capitignano;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Individuazione degli interventi  
di particolare criticità ed urgenza*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi in Comune di Capitignano, come meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e struttura del *sub* Commissario:

a) riparazione sottoservizi - opere di ripristino - pubblica illuminazione connessi con gli interventi di ricostruzione degli edifici, frazione di Sivignano, euro 4.242.498,32;

b) riparazione sottoservizi - opere di ripristino - pubblica illuminazione connessi con gli interventi di ricostruzione degli edifici, capoluogo, euro 2.334.636,73;

c) messa in sicurezza strada di collegamento con il lago di Campotosto - via del Lago e strada lungo Lago, euro 2.303.615,00;

d) realizzazione via di fuga per messa in sicurezza strada abitato Collenoveri. Strada congiungente via Patrignone e via Peschioli, euro 447.165,65;

e) realizzazione via di fuga per messa in sicurezza abitato Pago - via San Cipriano tratto nord e tratto sud; euro 140.562,43;

f) via di fuga per messa in sicurezza abitato Mopolino - strada congiungente via San Domenico e via del Moro, euro 1.420.667,56;

g) realizzazione via di fuga per messa in sicurezza abitato Sivignano - strada congiungente via Fonte Nonnola e via Monte Civitella, euro 332.000,00;

h) realizzazione area di raccolta prevista dal piano di emergenza comunale presso Chiesa San Flaviano Capoluogo, euro 187.536,97;

i) delocalizzazione C.O.C. e adeguamento via accesso ad area di primo soccorso per messa in sicurezza del centro storico, euro 478.784,62;

l) riparazione danni cimitero, euro 241.929,81;

m) ricostruzione di edificio servizi pubblici da destinare ad attività socio-culturali, euro 1.553.542,84;

n) intervento di pubblica incolumità con demolizione edificio nel capoluogo, euro 27.206,00;

o) recupero immobile da destinare a servizio della residenza per anziani, euro 464.755,45;

p) demolizione e ricostruzione edificio *ex* rimessa treni nei pressi di vecchia stazione ferroviaria a causa dei danni *post*-sisma per realizzazione di un museo «Terrae Motus», euro 1.081.045,63;

q) realizzazione di area di primo soccorso con ampliamento aree camper, euro 575.715,84;

r) recupero area e immobile edificio adibito a *ex* stazione Piedicolle, euro 1.852.076,95;

s) realizzazione area di distribuzione carburante in caso di emergenza, euro 352.261,46;

t) messa in sicurezza discarica, euro 687.264,00;

per un totale pari a euro 18.723.265,26;

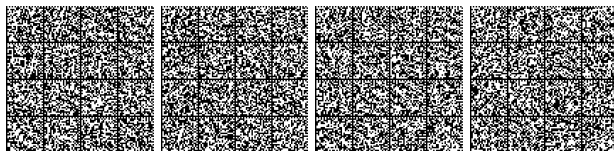
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo ed il Comune di Capitignano:

rivestono funzione strategica per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione migliorandone la qualità della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attività economiche e produttive;

hanno carattere di propedeuticità rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata;

sono fondamentali per garantire la sicurezza delle aree interessate, in quanto riguardano il ripristino di infrastrutture essenziali per la vita delle popolazioni locali e la realizzazione di infrastrutture per la gestione di eventuali nuove situazioni emergenziali, al fine di garantirne l'incolumità.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Capitignano, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi,



comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

#### Art. 2.

##### *Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali e in continuità con quanto disposto con le ordinanze speciali n. 17 del 2021, n. 38 del 2022 e n. 85 del 2024 relative alla ricostruzione del Comune di Capitignano, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale *sub-Commissario*.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub Commissario* individua le strategie di intervento e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'intervento nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attività dei soggetti attuatori e degli altri soggetti interessati.

3. Il *sub Commissario*, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le altre autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori ed all'USR, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dal soggetto di cui all'art. 4 con le modalità di cui all'art. 5 nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, invitando il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 5, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, all'adozione delle attività ivi previste;

h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma, invitando il coordinatore della ricostruzione privata ad applicare, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, la decadenza dal contributo con le modalità di cui all'ordinanza n. 19 del 2017. In caso di decadenza dal contributo il *sub Commissario* individua, insieme al

coordinatore della ricostruzione privata, le modalità per la conclusione dell'intervento anche mediante intervento sostitutivo del comune per il tramite della nomina di un *Commissario ad acta*;

i) richiede al comune di individuare prioritariamente negli strumenti di pianificazione e/o di programmazione la definitiva ubicazione degli interventi e di fornire al soggetto attuatore tutte le indicazioni necessarie, comprese quelle relative al dimensionamento dei medesimi, per la successiva progettazione ed attuazione, e verifica tali adempimenti.

4. Il *sub Commissario* può inoltre definire, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 nonché le tempistiche relative alle procedure di cui agli articoli 8 e 10 della presente ordinanza.

#### Art. 3.

##### *Individuazione del soggetto attuatore*

1. Il Comune di Capitignano è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 in ragione della complessità e rilevanza degli interventi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Capitignano è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'adeguata capacità operativa, nonché la necessaria esperienza tale da consentirne la gestione diretta, ciascuno per l'attuazione degli interventi allo stesso affidati.

4. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del *sub Commissario*.

5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

6. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

#### Art. 4.

##### *Struttura di supporto al complesso degli interventi*

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub Commissario*.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6,



comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub* Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

#### Art. 5.

##### *Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative*

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo

n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del codice dei contratti pubblici.

2. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza è sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o più accordi quadro ai sensi dell'art. 11-bis dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 65 del 2023.

3. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

4. Allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare:

a) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilità e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica.

5. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

6. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il sogget-



to attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

8. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

10. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

11. Fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, il soggetto attuatore può comunque ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

12. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1, le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

13. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario.

16. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

17. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

18. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

20. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.



21. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

22. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

#### Art. 6.

##### *Conferenza di servizi speciale*

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. La conferenza è indetta dal *sub*-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub*-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e

gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

#### Art. 7.

##### *Collegio consultivo tecnico*

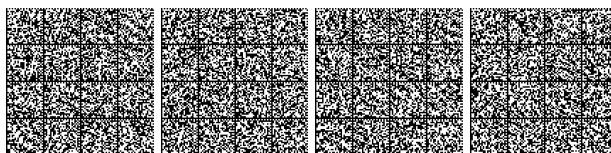
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub* Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il *sub* Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».



## Art. 8.

*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 18.723.265,26, che trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

## Art. 9.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Commissario straordinario: CASTELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 513*

## AVVERTENZA:

*L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>*

26A01281

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 dicembre 2025.

**Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzadel Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico all'Aeronautica militare, Servizio sanitario del Comando logistico.**

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE  
E LE POLITICHE DEL MARE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenzadel Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 29 agosto 2014;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenzaper gli eventi indicati al comma 1 del medesimo art. 2, sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, può comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzaa titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate e, in particolare, l'art. 2, con riferimento alla delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2024, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenzadel Dipartimento della protezione civile», registrato



alla Corte dei conti in data 19 giugno 2024 al n. 1771 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 1° agosto 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato in data 25 luglio 2024 al n. 3065 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al pref. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 maggio 2025, con il quale è stata modificata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Vista la nota prot. DPC/58853 del 3 dicembre 2025 con la quale, ai sensi del citato art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha chiesto al Presidente della Commissione permanente di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione la proposta di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile per l'Aeronautica militare, Servizio sanitario del Comando logistico;

Visto il verbale n. 30 del 5 dicembre 2025 con il quale la Commissione permanente ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di conferimento di cui alla citata nota del Capo del Dipartimento prot. DPC/58853 del 3 dicembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è concessa la pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 all'Aeronautica militare, Servizio sanitario del Comando logistico, con la seguente motivazione: «in occasione del centesimo anniversario della fondazione del Servizio sanitario dell'Aeronautica militare per sottolineare il supporto professionale, operativo e logistico che ha sempre assicurato, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, con i trasporti in alto biocontenimento, i trasporti umanitari nelle emergenze internazionali e i trasporti sanitari d'urgenza dei nostri concittadini sul territorio italiano ed in ogni parte del mondo».

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerite di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di cui al sito <http://www.protezionecivile.gov.it> sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo <http://www.protezionecivile.gov.it> nella sezione Benemerite.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: MUSUMECI

26A01328

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arlevertan».

Estratto determina AAM/PPA n. 73/2025 del 13 febbraio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping* composto dalle seguenti variazioni:

due di tipo IA<sub>IN</sub> B.II.e.5.a.1, per il medicinale ARLEVERTAN che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«20 mg/40 mg compresse» 24 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 037887041 - (base 10) 144721 (base 32);

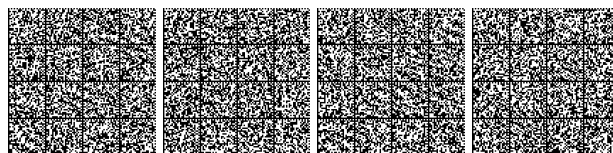
«20 mg/40 mg compresse» 48 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 037887054 - (base 10) 14472G (base 32).

Principio attivo: cinnarizina e dimenidrinato.

Codice pratica: C1A/2025/2597.

Procedura europea: AT/H/0500/001/IA/035/G.

Titolare A.I.C.: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Liebigstrasse 1-2 - CAP 65439 Floersheim Am Main - Hesse - Germania.



*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01289

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Teva»***Estratto determina AAM/PPA n. 74/2026 del 13 febbraio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II - C.I.4 - modifiche ai paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del foglio illustrativo dovute a nuovi dati.

Aggiornamento degli stampati in accordo al QRD *template* e alla linea guida degli eccipienti.

Modifiche editoriali minori. Unione degli RCP dei tre dosaggi in un unico RCP,

per il medicinale TERAZOSINA TEVA - A.I.C. 035295.

Codice pratica: VC2/2024/495.

Procedura europea: IT/H/0713/001-003/II/005.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - C.A.P. 20123 Milano, codice fiscale 11654150157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comuni-

cazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01290

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oncotice».***Estratto determina AAM/PPA 75/2026 del 13 febbraio 2026*

Si autorizza il seguente *worksharing*: *worksharing* di tipo II C.I.4 aggiornamento delle informazioni sul prodotto al fine di aggiungere la linfocitocitosi emofagocitica nel paragrafo 4.8 del RCP (e nel corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) sulla base dei dati di farmacovigilanza emersi nel corso del processo di farmacovigilanza di routine, per il medicinale: ONCOTICE;

confezioni:

A.I.C. n. 028346029 - 3 flaconcini da 2 ml;

codice pratica: VN2/2025/180;

numero di procedura: DE/H/xxxx/WS/1750.

Titolare A.I.C.: Società MSD Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

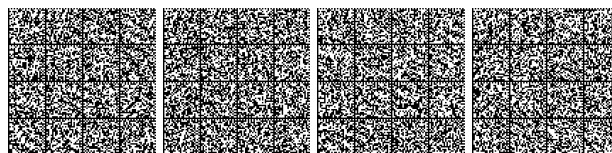
*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità



di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

## 26A01291

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pomalidomide Aurobindo».

*Estratto determina AAM/PPA n. 76/2026 del 13 febbraio 2026*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IB, B.II.e.z, per il medicinale POMALIDOMIDE AUROBINDO che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«1 mg capsule rigide» 14 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967091 - (base 10) 1KKX3M (base 32);

«1 mg capsule rigide» 21 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967103 - (base 10) 1KKX3Z (base 32);

«2 mg capsule rigide» 14 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967115 - (base 10) 1KKX4C (base 32);

«2 mg capsule rigide» 21 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967127 - (base 10) 1KKX4R (base 32);

«3 mg capsule rigide» 14 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967139 - (base 10) 1KKX53 (base 32);

«3 mg capsule rigide» 21 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967141 - (base 10) 1KKX55 (base 32);

«4 mg capsule rigide» 14 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967154 - (base 10) 1KKX5L (base 32);

«4 mg capsule rigide» 21 × 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria pvc/aclar/al - A.I.C. 051967166 - (base 10) 1KKX5Y (base 32).

Consequente modifica dei paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo e etichette.

Principio Attivo: pomalidomide.

Codice pratica: C1B/2025/2304.

Procedura europea: PT/H/2594/001-004/IB/004.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (Varese), codice fiscale 06058020964.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla presente determina.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o dei seguenti specialisti: oncologo, ematologo, internista).

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

#### Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

## 26A01292

### Rettifica della determina AAM/PPA n. 770/2025 del 28 novembre 2025, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di progesterone, «Utrogestan»».

*Estratto determina AAM/PPA n. 83/2026 del 13 febbraio 2026*

La determina AAM/PPA n. 770/2025 del 28 novembre 2025, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 19 dicembre 2025, relativa al medicinale UTROGESTAN, in relazione alla autorizzazione delle nuove confezioni «300 mg capsule vaginali molli» 30 capsule in blister PVC/Al (A.I.C. n. 050211073) e «300 mg capsule vaginali molli» 45 capsule in blister PVC/Al (A.I.C. n. 050211085) è rettificata mediante le seguenti correzioni:

ove si legge:

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«300 mg capsule vaginali molli» 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 050211073 - (base 10) 1HWB81 (base 32);

«300 mg capsule vaginali molli» 45 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 050211085 - (base 10) 1HWB8F (base 32);

leggasi:

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«300 mg capsule vaginali molli» 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 050211073 - (base 10) 1HWB81 (base 32);

«300 mg capsule vaginali molli» 45 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 050211085 - (base 10) 1HWB8F (base 32);

«300 mg capsule vaginali molli» 15 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 050211123 - (base 10) 1HWB9M (base 32).

Principio attivo: progesterone.

Codice pratica: C1B/2025/1384 bis.

Procedura europea: SE/H/2242/001/IB/010/G.

Titolare A.I.C.: Besins Healthcare Ireland Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Plaza 4, Level 4, Custom House Plaza, Harbourmaster Place, IFSC, Dublino 1 D01 A9N3, Irlanda (IE).



*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* derivanti dalla la determina AAM/PPA n. 770/2025 del 28 novembre 2025, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 19 dicembre 2025.

26A01293

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Desloratadina «Desloratadina Sandoz».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 116/2026 del 6 marzo 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DESLORATADINA SANDOZ.

Confezioni:

040722011 «5 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722023 «5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722035 «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722047 «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722050 «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722062 «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722074 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722086 «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722098 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722100 «5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722112 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722124 «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722136 «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722148 «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/ALU/PVC/ALU;  
 040722151 «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;  
 040722163 «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;  
 040722175 «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722187 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722199 «5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722201 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722213 «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722225 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722237 «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722249 «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722252 «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722264 «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722276 «5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722288 «5 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/ALU;

040722290 «0,5 mg/ml soluzione orale» 50 ml in flacone in vetro ambrato tipo III da 60 ml con cucchiaino dosatore;

040722302 «0,5 mg/ml soluzione orale» 60 ml in flacone in vetro ambrato tipo III da 60 ml con cucchiaino dosatore;

040722314 «0,5 mg/ml soluzione orale» 100 ml in flacone in vetro ambrato tipo III da 100 ml con cucchiaino dosatore;

040722326 «0,5 mg/ml soluzione orale» 120 ml in flacone in vetro ambrato tipo III da 125 ml con cucchiaino dosatore;

040722338 «0,5 mg/ml soluzione orale» 150 ml in flacone in vetro ambrato tipo III da 150 ml con cucchiaino dosatore;

040722340 «0,5 mg/ml soluzione orale» 50 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice;

040722353 «0,5 mg/ml soluzione orale» 60 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice;

040722365 «0,5 mg/ml soluzione orale» 100 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice;

040722377 «0,5 mg/ml soluzione orale» 120 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice;

040722389 «0,5 mg/ml soluzione orale» 150 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano (Italia) - codice fiscale 00795170158.

Procedura: DK/H/2035/001-002/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2016/86,

con scadenza 7 luglio 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica dell'etichettatura relativamente alla sola forma farmaceutica «compresse rivestite con film».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Le modifiche devono essere apportate all'etichettatura della sola forma farmaceutica «Compresse rivestite con film» entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A01294**

#### **Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, diciotto provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 262-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ALFACALCIDOLO DOC;

2) DET PRES 263-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO DOC GENERICI;

3) DET PRES 264-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DICLOFENAC DOC GENERICS;

4) DET PRES 265-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DOCLATIM;

5) DET PRES 266-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FAMOTIDINA DOC;

6) DET PRES 267-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ISOTRETINOINA DOC;

7) DET PRES 268-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC;

8) DET PRES 251-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TICAGRELOR ACCORD;

9) DET PRES 252-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SODIO CLORURO;

10) DET PRES 253-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OROXELAM;

11) DET PRES 254-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DESLORATADINA EG STADA;

12) DET PRES 255-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO DR. REDDY'S;

13) DET PRES 256-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BISOPROLOLO EG STADA ITALIA;

14) DET PRES 257-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALICILICO DOC;

15) DET PRES 258-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN PHARMACARE;

16) DET PRES 259-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN HCS;

17) DET PRES 260-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN ABDI;

18) DET PRES 261-2026 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AMLOPOL.

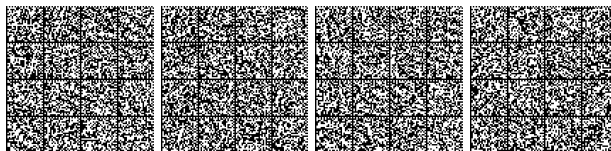
L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

**26A01329**

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società VS Italia S.r.l.**

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale dell'11 marzo 2026, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:



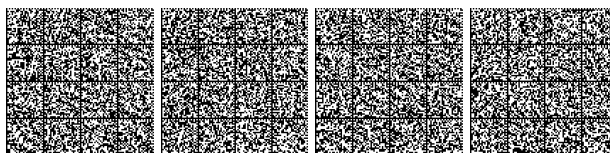
| Denominazione                                                                                                    | Codice MAP               | Fabbricante | Produttore | Importatore | Distributore | Avviso                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CDET ALFA-S</b><br><i>ordinary detonator,</i><br><b>CDET ALFA-S OD, CDET</b><br><i>ALFA-S plain detonator</i> | <b>2A</b><br><b>0025</b> | <b>CEI</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>detEX LP</b>                                                                                                  | <b>2C</b><br><b>0082</b> | <b>KKS</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>detEX MS</b>                                                                                                  | <b>2C</b><br><b>0083</b> | <b>KKS</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>detEX SD</b>                                                                                                  | <b>2C</b><br><b>0084</b> | <b>KKS</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>detEX HD</b>                                                                                                  | <b>2C</b><br><b>0085</b> | <b>KKS</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>CSED Al tipo I</b>                                                                                            | <b>2B</b><br><b>3019</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>CSED Al tipo II</b>                                                                                           | <b>2B</b><br><b>3020</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |



| Denominazione          | Codice MAP         | Fabbricante | Produttore | Importatore | Distributore | Avviso                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CSED Cu tipo I</b>  | <b>2B<br/>3021</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>CSED Cu tipo II</b> | <b>2B<br/>3022</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>PSED</b>            | <b>2B<br/>3023</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>TED</b>             | <b>2B<br/>1015</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |
| <b>MSED</b>            | <b>2B<br/>2017</b> | <b>PRU</b>  |            | <b>VSI</b>  |              | Riconoscimento idoneità di un prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società VS Italia S.r.l |

Il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2026 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

26A01316



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA .....          | 1,1698   |
| Yen .....                  | 184,19   |
| Corona ceca .....          | 24,274   |
| Corona danese .....        | 7,4712   |
| Lira Sterlina .....        | 0,8739   |
| Fiorino ungherese .....    | 381,7    |
| Zloty polacco .....        | 4,244    |
| Nuovo leu romeno .....     | 5,0976   |
| Corona svedese .....       | 10,708   |
| Franco svizzero .....      | 0,9117   |
| Corona islandese .....     | 143,9    |
| Corona norvegese .....     | 11,191   |
| Rublo russo .....          | -        |
| Lira turca .....           | 51,4229  |
| Dollaro australiano .....  | 1,6579   |
| Real brasiliano .....      | 6,0908   |
| Dollaro canadese .....     | 1,5991   |
| Yuan cinese .....          | 8,0512   |
| Dollaro di Hong Kong ..... | 9,1509   |
| Rupia indonesiana .....    | 19742,36 |
| Shekel israeliano .....    | 3,6066   |
| Rupia indiana .....        | 107,317  |
| Won sudcoreano .....       | 1710,38  |
| Peso messicano .....       | 20,2947  |
| Ringgit malese .....       | 4,5938   |
| Dollaro neozelandese ..... | 1,9709   |
| Peso filippino .....       | 68,135   |
| Dollaro di Singapore ..... | 1,49     |
| Baht thailandese .....     | 36,86    |
| Rand sudafricano .....     | 18,9055  |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01297

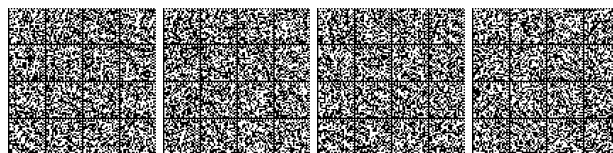
### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA .....          | 1,1606   |
| Yen .....                  | 182,98   |
| Corona ceca .....          | 24,378   |
| Corona danese .....        | 7,4704   |
| Lira Sterlina .....        | 0,8717   |
| Fiorino ungherese .....    | 387,89   |
| Zloty polacco .....        | 4,2865   |
| Nuovo leu romeno .....     | 5,0981   |
| Corona svedese .....       | 10,7265  |
| Franco svizzero .....      | 0,9107   |
| Corona islandese .....     | 144,1    |
| Corona norvegese .....     | 11,2485  |
| Rublo russo .....          | -        |
| Lira turca .....           | 51,0409  |
| Dollaro australiano .....  | 1,6534   |
| Real brasiliano .....      | 6,0855   |
| Dollaro canadese .....     | 1,5883   |
| Yuan cinese .....          | 8,017    |
| Dollaro di Hong Kong ..... | 9,0552   |
| Rupia indonesiana .....    | 19607,81 |
| Shekel israeliano .....    | 3,5945   |
| Rupia indiana .....        | 106,9525 |
| Won sudcoreano .....       | 1715,95  |
| Peso messicano .....       | 20,3277  |
| Ringgit malese .....       | 4,5797   |
| Dollaro neozelandese ..... | 1,9688   |
| Peso filippino .....       | 67,853   |
| Dollaro di Singapore ..... | 1,4833   |
| Baht thailandese .....     | 36,861   |
| Rand sudafricano .....     | 19,0262  |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01298



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 4 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA .....          | 1,1649   |
| Yen .....                  | 183,02   |
| Corona ceca .....          | 24,36    |
| Corona danese .....        | 7,4715   |
| Lira Sterlina .....        | 0,8705   |
| Fiorino ungherese .....    | 384,33   |
| Zloty polacco .....        | 4,2588   |
| Nuovo leu romeno .....     | 5,0925   |
| Corona svedese .....       | 10,6785  |
| Franco svizzero .....      | 0,9082   |
| Corona islandese .....     | 144,7    |
| Corona norvegese .....     | 11,2385  |
| Rublo russo .....          | -        |
| Lira turca .....           | 51,2254  |
| Dollaro australiano .....  | 1,6503   |
| Real brasiliano .....      | 6,0805   |
| Dollaro canadese .....     | 1,591    |
| Yuan cinese .....          | 8,0347   |
| Dollaro di Hong Kong ..... | 9,1064   |
| Rupia indonesiana .....    | 19633,92 |
| Shekel israeliano .....    | 3,5838   |
| Rupia indiana .....        | 107,2678 |
| Won sudcoreano .....       | 1706,34  |
| Peso messicano .....       | 20,4415  |
| Ringgit malese .....       | 4,5915   |
| Dollaro neozelandese ..... | 1,9674   |
| Peso filippino .....       | 68,111   |
| Dollaro di Singapore ..... | 1,4844   |
| Baht thailandese .....     | 36,671   |
| Rand sudafricano .....     | 19,0098  |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01299

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 5 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA .....          | 1,1618   |
| Yen .....                  | 183,03   |
| Corona ceca .....          | 24,396   |
| Corona danese .....        | 7,4716   |
| Lira Sterlina .....        | 0,8695   |
| Fiorino ungherese .....    | 387,55   |
| Zloty polacco .....        | 4,2725   |
| Nuovo leu romeno .....     | 5,0933   |
| Corona svedese .....       | 10,6885  |
| Franco svizzero .....      | 0,9064   |
| Corona islandese .....     | 144,7    |
| Corona norvegese .....     | 11,214   |
| Rublo russo .....          | -        |
| Lira turca .....           | 51,1125  |
| Dollaro australiano .....  | 1,649    |
| Real brasiliano .....      | 6,0976   |
| Dollaro canadese .....     | 1,5828   |
| Yuan cinese .....          | 8,0177   |
| Dollaro di Hong Kong ..... | 9,0863   |
| Rupia indonesiana .....    | 19644,7  |
| Shekel israeliano .....    | 3,5707   |
| Rupia indiana .....        | 106,4773 |
| Won sudcoreano .....       | 1714,57  |
| Peso messicano .....       | 20,4869  |
| Ringgit malese .....       | 4,581    |
| Dollaro neozelandese ..... | 1,9623   |
| Peso filippino .....       | 68,11    |
| Dollaro di Singapore ..... | 1,4839   |
| Baht thailandese .....     | 36,788   |
| Rand sudafricano .....     | 19,173   |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01300



### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA .....          | 1,1561   |
| Yen .....                  | 182,57   |
| Corona ceca .....          | 24,419   |
| Corona danese .....        | 7,4708   |
| Lira Sterlina .....        | 0,86693  |
| Fiorino ungherese .....    | 393,4    |
| Zloty polacco .....        | 4,2875   |
| Nuovo leu romeno .....     | 5,0951   |
| Corona svedese .....       | 10,693   |
| Franco svizzero .....      | 0,9045   |
| Corona islandese .....     | 144,9    |
| Corona norvegese .....     | 11,1725  |
| Rublo russo .....          | -        |
| Lira turca .....           | 50,9539  |
| Dollaro australiano .....  | 1,6501   |
| Real brasiliano .....      | 6,1002   |
| Dollaro canadese .....     | 1,5782   |
| Yuan cinese .....          | 7,9825   |
| Dollaro di Hong Kong ..... | 9,04     |
| Rupia indonesiana .....    | 19623,06 |
| Shekel israeliano .....    | 3,5756   |
| Rupia indiana .....        | 106,1745 |
| Won sudcoreano .....       | 1717,02  |
| Peso messicano .....       | 20,5624  |
| Ringgit malese .....       | 4,562    |
| Dollaro neozelandese ..... | 1,9687   |
| Peso filippino .....       | 68,525   |
| Dollaro di Singapore ..... | 1,481    |
| Baht thailandese .....     | 36,966   |
| Rand sudafricano .....     | 19,3277  |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01301

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bioglio.

Il Comune di Bioglio (BI), con deliberazione n. 41 del 3 dicembre 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Bioglio (BI), nella persona del dott. Gianfranco Basile per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A01303

#### Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Fiumefreddo Bruzio.

Il Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS), con deliberazione n. 30 del 27 novembre 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS), nella persona del dott. Natale Viteritti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A01317

#### Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Roberto.

Il Comune di San Roberto (RC), con deliberazione n. 17 dell'11 novembre 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di San Roberto (RC), nella persona del dott. Francesco Battaglia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A01318

### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

#### Comunicato relativo alla circolare n. 544 del 24 febbraio 2026 - Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Modifiche alla circolare direttoriale n. 312471 del 7 agosto 2019.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 544 del 24 febbraio 2026 sono state apportate modifiche alla circolare direttoriale n. 312471 del 7 agosto 2019, recante la disciplina di dettaglio e le modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato a valere sul Fondo in oggetto, finalizzato al ripristino della



liquidità di piccole e medie imprese e professionisti vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debentrici imputate di specifici delitti commessi nell'ambito dell'attività d'impresa. Le modalità per la presentazione delle domande sono state modificate anche a seguito della cessazione dell'operatività della procedura informatica.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 9 marzo 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

**26A01295**

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

**Liquidazione coatta amministrativa della «Pulicoop società cooperativa», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.**

LA DIRETTRICE  
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

*(Omissis);*

Decreta:

*(Omissis).*

1) per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Pulicoop società cooperativa» (C.F. 01240850212), con sede a Bolzano (BZ) - via Galilei n. 2 - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore l'avvocato dott. Federico Zammateo, con studio a Bolzano (BZ);

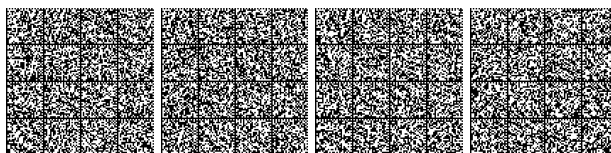
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), lettera *f*), legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 24 febbraio 2026

*La direttrice d'ufficio:* PAULMICHL**26A01296**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-064) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

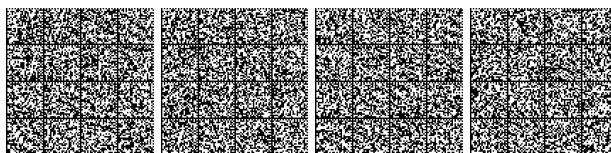
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

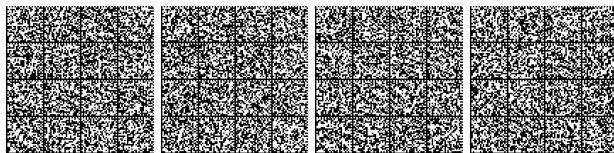
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € <b>86,72</b>    |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € <b>55,46</b> |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € <b>18,00</b>  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

